

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

CAPO I FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività che l'**Ambito sociale distrettuale n°16 – Metropolitano** esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica attribuiti ai comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 e dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e/o di emarginazione.

Si applicano:

- le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- le disposizioni della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- le disposizioni dell’Accordo di Programma Provinciale per il coordinamento e l’integrazione dei servizi di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 13 – comma 1;
- le disposizioni della deliberazione di Consiglio Regionale n.58/6 in data 30 gennaio 2007, recante ad oggetto “Linee guida regionali sull’ISEE per la verifica del diritto all’erogazione di prestazioni sociali agevolate”;
- l’art.38 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n.122, recante ad oggetto “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;
- l’art.34 della Legge 4 novembre 2010, n.183, recante ad oggetto “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”;
- la Circolare INPS n.118 del 03.09.2010, recante ad oggetto “Art.38 del Decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n.122. Nuove disposizioni in materia di ISE/ISEE. Prima informativa”;
- la Circolare INPS n.2 del 12.01.2011, recante ad oggetto “Art.34 della Legge 4 novembre 2010, n.183. Modifiche alla disciplina ISE/ISEE”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante ad oggetto “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2014, n. 19);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.552/P del 25.08.2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 21.03.2017;
- il Piano Sociale Regionale ed il Piano Sociale di Ambito Distrettuale vigenti.

In occasione dell’emanazione da parte della Regione Abruzzo di bandi che prevedono, per servizi /interventi destinati a specifiche utenze, criteri di accesso e/o di erogazione diversi da quelli previsti nel Regolamento di Ambito, i servizi/interventi stessi saranno erogati sulla base di quanto previsto dal bando regionale.

Art. 2 Interventi e prestazioni

Le attività di cui all’art. 1, comma 1, del presente regolamento e dallo stesso disciplinate, sono le seguenti:

- aiuti economici;
- assistenza domiciliare;
- trasporto per persone in situazione di handicap presso gli istituti riabilitativi e/o scolastici;
- integrazione retta per anziani in strutture protette;
- integrazione rette di ricovero per minori in istituto;
- cure termali per anziani;
- colonie marine e montane per minori;
- centri sociali diurni per minori ed anziani;
- assistenza specialistica scolastica per persone in situazione di handicap;
- assistenza educativo-didattica ai non vedenti ed ai non udenti;

- voucher di servizio che regolamerà il Comune in caso di utilizzo;
- prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e nell'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza).

Per altri interventi di carattere sociale non disciplinati espressamente da altre norme, il presente Regolamento potrà essere applicato per analogia nelle more della definizione di una normazione specifica.

CAPO II **MINIMO VITALE**

Art. 3 **Definizione**

Come stabilito dall'art.1, commi 5-6, della DGR 552/P del 25.08.2016 "Scopo e ambito di applicazione", punti 5 e 6:

5. "Nelle more dell'adozione del nuovo Piano Sociale Regionale 2016-2018, la disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 si applica ai seguenti interventi, servizi e prestazioni:
 - a) Servizi soggetti a compartecipazione previsti dal Piano sociale regionale vigente e segnatamente:
 - a.1. Assistenza domiciliare anziani e disabili;
 - a.2. Telesoccorso e teleassistenza;
 - a.3. Centri diurni per disabili, minori, anziani;
 - a.4. Residenze anziani;
 - a.5. Residenze disabili;
 - a.6. Servizi per la prima infanzia;
 - a.7. Servizi di trasporto;
 - b) Erogazione di contributi economici ad Integrazione del reddito familiare e/o di voucher o assegni sociali, comunque denominati;
 - c) Prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e nell'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza).
6. L'elenco dei servizi, interventi e prestazioni soggetti a compartecipazione di cui al comma 5, potrà essere successivamente aggiornato dagli Enti di Ambito Sociale e dai Comuni sulla base delle previsioni del Piano sociale regionale 2016-2018 e dei macro-livelli e obiettivi di servizio definiti dalla Conferenza Stato-Regioni".

Come stabilito dall'art.2 della DGR 552/P del 25.08.2016 "Contenuti minimi dei regolamenti per l'accesso agevolato":

1. "L'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE), sulla base di appositi regolamenti adottati dagli Ambiti Territoriali Sociali e/o dai Comuni della Regione Abruzzo, in applicazione del D.P.C.M. 159/2013.
2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), dell'articolo 1, aventi natura sociale o socio-educativa, i regolamenti prevedono l'utilizzo dell'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M.159/2013.
3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 1, e di quelli di cui alla lettera a) del medesimo comma, aventi comunque natura socio-sanitaria, da parte di persone con disabilità, i regolamenti prevedono l'utilizzo dell'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
4. Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale, i regolamenti prevedono che sia presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
5. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui alla lettera a), comma 5 dell'art.1, rivolti a persone di minore età, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, i regolamenti prevedono l'utilizzo dell'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M 159/2013.
6. I beneficiari delle agevolazioni, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M., possono presentare all'Ente di Ambito Sociale o al Comune un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.
7. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).

8. I regolamenti unici per l'accesso ai servizi sociali, approvati dagli Enti di Ambito Sociale e dai Comuni che ne fanno parte, già previsti dal punto 8 delle linee guida di cui alla DCR 58/6 del 2007, contengono i requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 5, e le relative procedure di valutazione delle condizioni sociali”.

Come stabilito dall'art.3 della DGR 552/P del 25.08.2016 “Disposizioni per le prestazioni socio-sanitarie”:

1. “Le persone che accedono alle prestazioni sociosanitarie contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti i livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, secondo le quote stabilite dall'Allegato 1.C del D.P.C.M 29.11.2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e dalle tariffe definite dalla disciplina regionale in materia.
2. Nel caso in cui la persona che accede alle prestazioni socio-sanitarie o altra persona per lui non possa garantire interamente la contribuzione prevista dai tariffari vigenti a livello regionale, l'utente può presentare, nell'ambito dei criteri stabiliti dal regolamento dell'Ambito Territoriale Sociale e del Comune, una domanda di agevolazione. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche, si applica quanto previsto all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
3. Nei regolamenti unici, con particolare riguardo ai servizi residenziali e semiresidenziali socio-sanitari, vengono definite le modalità attraverso le quali, prima dell'accesso al servizio, gli Enti locali erogatori dell'agevolazione procedono all'istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata sulla base delle soglie ISEE stabilite, prevedendo le specifiche modalità di pagamento e riscossione delle quote soggette a compartecipazione e mantenendo comunque a favore dell'anziano non autosufficiente e del disabile una quota per spese personali, pari ad almeno il 30% del trattamento minimo pensionistico INPS.
4. Gli Enti locali erogatori dell'agevolazione accedono al sostegno finanziario del Fondo regionale per la spesa sociosanitaria ex DGR n. 189 del 22 marzo 2016, da ripartire sulla base di criteri e modalità fissati con Deliberazione di Giunta Regionale”.

Come stabilito dall'art.4 della DGR 552/P del 25.08.2016 “Definizione del nucleo familiare”:

1. “Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.
2. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
3. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.
4. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.
5. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie, di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.
6. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.
7. All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art. 4, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 159/2013”.

Come stabilito dall'art.5 della DGR 552/P del 25.08.2016 “Determinazione delle soglie”:

1. “In tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, tutti gli utenti al di sotto del valore ISEE di € 8000,00 sono esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ad eccezione del versamento della quota di indennità di accompagnamento ex Legge 11 febbraio 1980 n. 18 nel caso di prestazioni socio-sanitarie rese in strutture residenziali.
2. Gli utenti al di sopra del valore ISEE di € 36.00000 (quota pari a circa il 600% del trattamento pensionistico minimo) partecipano interamente al costo del servizio o della prestazione.
3. Il limite massimo per l'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), è fissato in € 6.000,00, quota pari a circa il 100% del trattamento minimo pensionistico annuale.
4. Compatibilmente con i rispettivi equilibri di bilancio, anche al fine di assicurare il principio di equità nell'accesso ai servizi; gli Enti di Ambito Sociale e i relativi Comuni appartenenti all'Ambito stabiliscono, nei regolamenti unici, le soglie intermedie di percentuale di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente secondo il metodo della progressività lineare, prevedendo scaglioni gradualmente di compartecipazione progressiva, nel rispetto della soglia minima e massima di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le tariffe e i servizi soggetti al regime di compartecipazione fra quelli previsti dall'articolo 1 per quanto di competenza, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3”.

Come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 21.03.2017, all'art. 6, comma 5, "dell'Atto regionale di indirizzo applicativo della disciplina prevista dal DPCM 159/2013" - di cui alla DGR n. 285 del 03.05.2016 e alla DGR 552/P del 25.08.2016 - viene apportata la seguente modifica:

"Per il solo anno 2017, in deroga alle soglie fissate all'art. 5 comma 4, per le prestazioni sociosanitarie residenziali e semiresidenziali soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001, si applicano provvisoriamente per il calcolo dell'ammontare della compartecipazione dovuta dall'assistito gli scaglioni di ISEE previsti nella seguente tabella":

Soglia ISEE minima di compartecipazione dell'utente € 8.000,00

N. Scaglione	da ISEE	a ISEE	Percentuale di compartecipazione dell'utente
1	€ 8.000,00	€ 14.000,00	20%
2	€ 14.001,00	€ 18.000,00	40%
3	€ 18.001,00	€ 21.000,00	60%
4	€ 21.001,00	€ 36.000,00	80%
5	€ 36.001,00	...	100%

Come previsto dal Piano Sociale Regionale, Paragrafo IV.2., "attraverso una specifica proiezione di entrata, gli Ambiti distrettuali dovranno inserire nei piani finanziari previsionali le quote attese per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate, in apposito fondo denominato "Fondo per l'equità delle prestazioni sociali agevolate", che dovrà essere specificamente destinato al potenziamento dei servizi essenziali di cui all'Asse Tematico 1 (Attuazione degli obiettivi essenziali di servizio sociale)".

Come da nota Prot. RA/166102/DPF014 del 18.07.2016, rimessa dalla Regione Abruzzo, l'Ambito n.16 "relativamente ai servizi sociosanitari residenziali e semiresidenziali, individua le seguenti procedure:

- richiesta alle strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali dell'elenco degli utenti di competenza;
- invito alle strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali ad informare gli utenti ovvero i loro familiari o amministratori di sostegno o tutori legali della necessità di presentare richiesta di compartecipazione ai servizi sociali territoriali con presentazione della certificazione ISEE;
- predisposizione della modulistica per la richiesta di accesso al contributo pubblico, sia per gli assistiti già ospiti di strutture sociosanitarie che per nuovi ricoveri;
- informazione agli utenti interessati sulle procedure di accesso al contributo pubblico e di consegna della certificazione ISEE;
- identificazione di un unico sportello territoriale per l'accesso e la presa in carico per il tramite del PUA (in casi particolari di necessità dell'utenza è ammesso il ricorso all'accesso agli sportelli di segretariato sociale comunali);
- controllo sulla residenza, sulle indennità di accompagnamento e sulla situazione ISEE preventivi alla fatturazione delle prestazioni;
- comunicazione alle strutture e agli utenti dello scaglione di compartecipazione alla spesa;
- rapporti di fatturazione ed erogazione delle quote a carico pubblico nei confronti delle strutture sociosanitarie".

Il Piano sociale regionale 2016-2018 inoltre recita "Parte IV – Il Finanziamento del Sistema Integrato - IV.1. La politica della spesa e la costruzione di nuovo modello di programmazione locale per la gestione delle risorse – Criteri di ripartizione (...) - 6) Il Fondo per l'integrazione socio-sanitaria è integralmente assegnato ai Comuni per il tramite dell'ECAD in proporzione diretta al numero delle persone non autosufficienti accolte in strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate e residenti nell'Ambito distrettuale alla data del 30 novembre della precedente annualità. L'accesso al fondo è disciplinato dal Regolamento di accesso del Comune e dell'Ambito."

Come previsto, quindi, dall'art.1, co.4, dell'Atto applicativo e dalla parte IV del Piano Sociale Regionale (p.113), l'Ambito, pur regolamentando in forma unitaria l'accesso ai servizi socio-sanitari e pur svolgendo una funzione di coordinamento, stabilisce che l'istruttoria e l'erogazione delle quote di compartecipazione alla spesa socio-sanitaria per strutture residenziali e semiresidenziali sia di competenza dei singoli Comuni. Secondo quanto disposto dalla Regione Abruzzo nel Piano Sociale Regionale 2016-2018 l'Ente di Ambito riceverà i fondi regionali spettanti ai Comuni e li girerà agli stessi a rimborso delle spese sostenute.

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

L'Ambito Metropolitano assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, l'importo annuo di € 8.000,00(per tutti i servizi ed interventi socio-assistenziali per i quali non sia diversamente specificato nel

presente regolamento), **come stabilito dal paragrafo III.8 del Piano Sociale Regionale 2016-2018**, da rivalutarsi automaticamente secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Tutti i servizi saranno erogati dal Comune facendo riferimento all'attestazione ISEE del nucleo familiare, salvo quanto disposto dai commi precedenti del presente articolo e dall'art.5 e seguenti.

Il Piano Sociale Regionale 2016-2018 (Paragrafo III.8.) precisa che l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), nella sua nuova veste introdotta dal 2015 (DPCM n. 159 del 05.12.2013), viene coordinata attraverso l'Atto di indirizzo regionale per l'applicazione omogenea del DPCM 159/2013 (DGR 285/2016). In ogni caso la soglia ISEE di esenzione totale della quota di compartecipazione dell'utente non dovrà essere inferiore ad € 8.000,00.

Precisazioni relative alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni:

1. Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo ai fini del calcolo dell'ISEE tranne se :

- a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti accertata la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale.

2. Nei casi al punto 1 lettere a) e b) si tiene conto del reddito dei genitori non conviventi, che hanno formato un nuovo nucleo familiare, integrando l'ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013.

Art. 4

Soggetti obbligati

Sono soggetti tenuti alla contribuzione per l'assistenza tutti coloro che, nei confronti del soggetto da assistere, hanno rapporti di **parentela/affinità/convivenza di fatto/unione civile** (es. ascendenti, discendenti, coniuge, nipote, a titolo esemplificativo e non tassativo) o sono stati destinatari (es. convivente more uxorio) di beni, conferiti dagli stessi per il tramite di donazioni, testamenti e qualunque altra forma di trasferimento a titolo gratuito di ricchezza. In particolare si farà riferimento all'aspetto sostanziale e non formale del trasferimento (es. atti di simulazione di vendita assoluti o relativi per nascondere donazioni). Ciò per evitare forme fraudolente di spoliazione di redditi di qualunque tipologia finalizzate a far spostare/accollare agli enti gli oneri di assistenza, pur in assenza di reali e sostanziali condizioni di bisogno economico.

Qualora il soggetto da assistere non consenta di contattare i soggetti obbligati, la domanda viene respinta.

Il Servizio Sociale, qualora necessario, provvederà ad attivare progetti personalizzati di aiuto coinvolgendo i soggetti istituzionali e non, che riterrà opportuni nel caso specifico.

Tutte le prestazioni sociali agevolate saranno erogate per il tramite di apposita relazione dell'Assistente Sociale e del provvedimento del Responsabile del Servizio.

Art. 5

Compartecipazione al costo dei servizi – criteri generali e controlli

Le singole amministrazioni comunali, in caso di disponibilità di bilancio, possono prevedere forme di contribuzione maggiormente favorevoli agli utenti rispetto a quelle previste nel presente regolamento.

La compartecipazione degli utenti al costo del servizio richiesto è progressiva in ragione della situazione economica valutata con l'ISEE. Questo modello consente di definire quote di partecipazione ai costi del servizio personalizzate per ciascun utente correlando a ciascun valore ISEE una appropriata tariffa e mantenendo costante per tutti i richiedenti l'incidenza della spesa per il servizio sull'ISEE posseduto.

I Comuni dell'Ambito n.16, salvo disponibilità di bilancio e previa valutazione in sede di predisposizione del bilancio:

- possono applicare una tariffa più favorevole di quella riferita all'ISEE posseduto nel caso in cui due o più componenti del nucleo familiare siano assistiti con lo stesso o con altri servizi socio – assistenziali per i quali sia prevista la partecipazione alla spesa;
- possono concedere la gratuità della prestazione ad altri componenti richiedenti, nel caso in cui la tariffa applicata ad un componente già assistito corrisponda alla tariffa minima prevista o sia prossima ad essa.

L'Ente concorre alla copertura della spesa necessaria a garantire il ricovero dell'utenza in strutture protette a titolo di anticipazione e adotta tutte le misure utili a definire il patrimonio mobiliare, immobiliare, i beni mobili nonché i redditi comunque percepiti anche successivamente al ricovero, ed a perseguire il recupero del credito.

Il Comune di residenza ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, possono essere disposte indagini anche a mezzo delle competenti autorità.

L'Amministrazione comunale:

- potrà effettuare controlli formali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sull'autocertificazione, in merito alla veridicità della situazione familiare, reddituale e patrimoniale dichiarata dai soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate: in particolare potrà verificare le risultanze anagrafiche e la situazione familiare presso il competente Ufficio Anagrafe e potrà porre in atto forme di controllo incrociato utili a reperire tutte le informazioni necessarie.
- Relativamente alla verifica sul reddito e sul patrimonio immobiliare, potrà confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del sistema informativo "Anagrafe Tributaria" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio Siatel.
- Può richiedere controlli sul patrimonio mobiliare agli organi competenti per il controllo finanziario.
- Nel caso di informazioni fornite dai richiedenti pensionati è possibile effettuare i controlli formali consultando la banca dati fornita dall'I.N.P.S.
- Può disporre controlli sostanziali, segnalando ai Reparti territoriali della Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti per i quali siano state rilevate incongruenze nelle informazioni fornite. L'avvio del procedimento deve essere reso noto all'interessato con l'indicazione che potrà avvalersi dell'intervento del Garante del Contribuente per le modalità e i tempi di espletamento dell'accertamento fiscale.
- Può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Art. 5 bis

Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante ad oggetto "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2014, n. 19) stabilisce quanto segue.

All'art. 1, co.1, lettere d), e), f), reca le seguenti definizioni: "1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: (omissis);

d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;

3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;

g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni";

All'art. 2, commi 4 e 5, il DPCM n.159/2013 relativamente all'ISEE specifica quanto segue:

4. "L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8, limitatamente alle seguenti:

a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;

b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;

c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.

5. L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 e secondo le modalità ivi descritte.

6. L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU (dichiarazione sostitutiva unica), di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11”;

All'art. 3 il DPCM n.159/2013 relativamente al nucleo familiare specifica quanto segue:

1. “Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sè stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sè stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sè stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore”.

All'art. 4 il DPCM n.159/2013 relativamente all'Indicatore della situazione reddituale specifica quanto segue:

1. “L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

a) reddito complessivo ai fini IRPEF;

b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;

c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonchè i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;

d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;

f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);

g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonchè agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo 5, comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;

i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:

- a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
- b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, nè legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
- c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonchè le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
- d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
- e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonchè degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;
- f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonchè dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

- a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all'articolo 5, comma 2.
- b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purchè sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;
- c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a);
- d) nel caso del nucleo facciano parte:
 - 1) persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
 - 2) persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;

3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza".

All'art. 6 il DPCM n.159/2013 relativamente alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria specifica quanto segue:

1. "Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato nelle modalità di cui all'articolo 7.

2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.

3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c), non si applicano;

b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non è calcolata:

1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;

2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;

c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile".

All'art. 7 il DPCM n.159/2013 relativamente alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni specifica quanto segue:

1. "Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;

b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto".

All'art. 9 il DPCM n.159/2013 relativamente all'ISEE corrente specifica quanto segue:

1. "In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;

b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4.

3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti redditi:

- a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
- b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
- c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

5. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.

6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.

7. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni”.

All'art. 11, commi 3-4, 6-10, il DPCM n.159/2013 relativamente al rafforzamento dei controlli ed al sistema informativo dell'ISEE specifica quanto segue:

3. “In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS (omissis) l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, (omissis)

4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. (omissis)

6. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13.

7. Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito ai sensi del comma 2, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. (omissis)

8. Il dichiarante che trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non avesse ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione di cui al medesimo comma, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e). In tal caso è rilasciata al dichiarante una attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento di invio della attestazione di cui al comma 4.

9. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, di cui al comma 1. L'ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

10. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo. Ai fini dell'accertamento dei requisiti, l'INPS rende disponibile agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità. L'ente erogatore richiede, in particolare, all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede ai controlli, ai sensi del comma 6, ovvero all'accertamento dei requisiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, per il mantenimento dei trattamenti, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), da esso erogati, nonché richiede le informazioni analitiche necessarie ai fini di programmazione dei singoli interventi”.

All'art. 14, commi 1, 2, 5, il DPCM n.159/2013 relativamente alle disposizioni transitorie e finali specifica quanto segue:

1. "Alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, adottato in sede di prima applicazione, l'ISEE è rilasciato secondo le modalità del presente decreto. Le DSU in corso di validità alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.

2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

5. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati".

All'art.15 il DPCM n.159/2013, relativamente alle abrogazioni, stabilisce quanto segue:

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221.

2. È altresì abrogato, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001, concernente: «Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155.

All'Allegato 1 il DPCM n.159/2013 relativamente alla Scala di equivalenza (articolo 1, comma 1, lett. c) stabilisce quanto segue:

"I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1".

All'Allegato 2 il DPCM n.159/2013 relativamente alla Componente aggiuntiva (articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 7, comma 2; articolo 8, comma 3; articolo 10, comma 4, lett. c) e comma 7, lett. b)), stabilisce quanto segue:

1. "Ai fini del computo dell'ISEE del beneficiario delle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, per tener conto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), della situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario medesimo, per ogni figlio è calcolata una componente aggiuntiva, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità seguenti:

- è calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- le donazioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), non entrano nel calcolo di cui alla lettera a);

- c) l'ISE di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza;
- d) al valore di cui al punto c) è sottratto un ammontare di euro 9.000;
- e) se la differenza di cui al punto d) è positiva, tale differenza è moltiplicata per 0,2; se la differenza è negativa, non vi è componente aggiuntiva;
- f) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

2. Ai fini del computo dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per tener conto della situazione economica del genitore non convivente è calcolata una componente aggiuntiva secondo le modalità seguenti:

- a) è calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
- c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;
- d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva, calcolata secondo le modalità di cui al presente comma, integra l'ISEE del beneficiario della prestazione richiesta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2".

All'Allegato 3 il DPCM n.159/2013 relativamente alla definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza stabilisce quanto segue:

(articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c))

Categorie	Disabilità Media	Disabilità Grave	Non autosufficienza
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni	- Invalidi 67=>99% (D.Lgs. 509/88)	- Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)	- Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di età	-Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili ultrasessantenni - cinquantenni	- Ultrasessantenni -cinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67=>99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Ultrasessantenni -cinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Cittadini ultrasessantenni - cinquantenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	- Art 4 L. 138/2001	- Ciechi civili parziali (L. 382/70- L. 508/88 - L. 138/2001)	- Ciechi civili assoluti (L. 382/70 -L. 508/88 - L. 138/2001)
Sordi civili	- Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	- Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	
INPS	- Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	- Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	-Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50=>79% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro 35=>59 % (D.Lgs 38/2000, art.13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro 80=>100% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma

			782, punto 4
INPS gestione ex INPDAP	- Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	- Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71=>80%)	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81=>100%)	- Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
Handicap		- Art 3 comma 3 <u>L.104/92</u>	

Art. 5 ter

Recepimento Decreto direttoriale del 7 novembre 2014; Decreto direttoriale del 29 dicembre 2015; Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n.146 del 01.06.2016; sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 in data 29.02.2016; Decreto-Legge n.42 del 29.03.2016; D.G.R. 285 del 03.05.2016

I D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e D.P.C.M. 29 novembre 2001 Allegato 1.C (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) stabilivano le prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione per la quota non a carico del fondo sanitario regionale.

La Deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo 30.01.2007, n. 58/6 approvava le linee guida regionali sull'ISEE per la verifica del diritto all'erogazione di prestazioni sociali agevolate.

I Decreti del Commissario ad Acta per il Piano di rientro sanitario n. 91, 92, 103, 104 e 105 dell'anno 2014 e n. 13, 19 e 20 dell'anno 2015, stabilivano le quote sociali a carico dell'utente/Comune per le prestazioni socio-sanitarie, residenziali o semiresidenziali.

Il decreto direttoriale del 7 novembre 2014 approvava il modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 159 del 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie ordinaria n. 267 del 17 novembre 2014;

Il decreto direttoriale del 29 dicembre 2015 approvava il modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a seguito di aggiornamento dopo il primo anno di operatività.

L'art. 14 dello stesso D.P.C.M. 159/2013 demandava ad atti normativi degli enti erogatori la disciplina delle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate;

Il Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n.146 del 01.06.2016

- intendeva rendere operativo il nuovo calcolo dell'indicatore per i nuclei familiari che hanno tra i propri componenti persone con disabilità o non autosufficienti, ma anche procedere all'aggiornamento del modello tipo della DSU, nonché delle relative istruzioni per la compilazione;
- approvava il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione;
- stabiliva che resta fermo il modello di attestazione approvato con il citato decreto direttoriale del 7 novembre 2014.

Le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 in data 29.02.2016, stabilivano che

- non possono essere considerate reddito ai fini del calcolo ISEE le indennità di accompagnamento per i soggetti disabili;
- in particolare, "l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com'è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una "migliore" situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la "capacità selettiva" dell'ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l'artificio di definire reddito un'indennità o un risarcimento, ma deve considerarli per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile".

Il Decreto-Legge n.42 del 29.03.2016, recante ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca", che, all'art. 2-sexies (ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità), recitava:

"1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;

b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n.201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1. (...).

La D.G.R. 285 del 03.05.2016, recante ad oggetto "Atto di indirizzo applicativo per l'attuazione omogenea e integrata del D.P.C.M. 159/2013 nel territorio della Regione Abruzzo", intendeva fornire, in riferimento al quadro normativo sopra citato, gli indirizzi applicativi comuni per rendere omogenee decisioni e procedure in materia da parte degli Enti di Ambito Sociale e dei Comuni, e nel dettaglio:

all'art. 1 (Scopo e ambito di applicazione) stabiliva che l'atto di indirizzo ha lo scopo di promuovere l'applicazione omogenea sul territorio regionale, nel settore dei servizi e prestazioni sociali e socio-sanitari, della disciplina prevista dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. L'applicazione dell'atto di indirizzo spetta agli Enti di Ambito Territoriale Sociale (ATS) e ai Comuni appartenenti agli ATS della Regione Abruzzo, che sono tenuti ad aggiornare i regolamenti unici a livello di ambito per l'accesso ai servizi sociali, la cui obbligatorietà è stata introdotta dal punto 8 della Deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo 30.01.2007, n. 58/6 "Approvazione linee guida regionali sull'ISEE per la verifica del diritto all'erogazione di prestazioni sociali agevolate". I regolamenti a livello di Ambito Territoriale Sociale, ovvero di Comune, recepiscono il D.P.C.M. 159/2013 e la D.G.R. 285 del 03.05.2016 (comma 6 dell'art. 14 dello stesso D.P.C.M.), al fine di disciplinare l'ammissione alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate. La decisione in merito alla concessione dell'agevolazione è di esclusiva competenza dell'Ente locale erogatore. Nelle more dell'adozione del nuovo Piano Sociale Regionale 2016-2018, la disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 si applica ai seguenti interventi, servizi e prestazioni:

a) servizi soggetti a compartecipazione previsti dal Piano sociale regionale vigente e segnatamente:

- a.1. Assistenza domiciliare anziani e disabili;
- a.2. Telesoccorso e teleassistenza;
- a.3. Centri diurni per disabili, minori, anziani;
- a.4. Residenze anziani;
- a.5. Residenze disabili;
- a.6. Servizi per la prima infanzia;
- a.7. Servizi di trasporto;

b) erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito familiare e/o di voucher o assegni sociali, comunque denominati;

c) prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e nell'Allegato I.C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza).

L'elenco dei servizi, interventi e prestazioni soggetti a compartecipazione, potrà essere successivamente aggiornato dagli Enti di Ambito Sociale e dai Comuni sulla base delle previsioni del Piano sociale regionale 2016-2018 e dei macrolivelli e obiettivi di servizio definiti dalla Conferenza Stato-Regioni".

All'art. 2 (Contenuti minimi dei regolamenti per l'accesso agevolato) stabiliva che l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE), sulla base di appositi regolamenti adottati dagli Ambiti Territoriali Sociali e/o dai Comuni della Regione Abruzzo, in applicazione del D.P.C.M.159/2013.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui alle lettere a) e b), aventi natura sociale o socio-educativa, i regolamenti prevedono l'utilizzo dell'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del

D.P.C.M.159/2013. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui alle lettere a) e c), aventi comunque natura socio-sanitaria, da parte di persone con disabilità, è previsto l'utilizzo dell'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale, l'utente presenta un ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, di cui all'art. 5-bis del presente regolamento.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui alla lettera a), rivolti a persone di minore età, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, è previsto l'utilizzo dell'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.

I beneficiari delle agevolazioni, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M., possono presentare all'Ente di Ambito Sociale o al Comune un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).

All'art. 3 (Disposizioni per le prestazioni socio-sanitarie) stabiliva che le persone che accedono alle prestazioni socio-sanitarie contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti i livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, secondo le quote stabilite dall'Allegato I.C del D.P.C.M. 29.11.2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e dalle tariffe definite dalla disciplina regionale in materia.

Nel caso in cui la persona che accede alle prestazioni socio-sanitarie, o altra persona per lui, non possa garantire interamente la contribuzione prevista dai tariffari vigenti a livello regionale, è possibile presentare, una domanda di agevolazione. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche, si applica quanto previsto all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 e riportato dall'art.5 bis del presente regolamento.

Relativamente ai servizi residenziali e semiresidenziali socio-sanitari, prima dell'accesso al servizio, i Comuni dell'Ambito, Enti locali erogatori dell'agevolazione, procedono all'istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata sulla base delle soglie ISEE stabilite, mantenendo comunque a favore dell'anziano non autosufficiente e del disabile una quota per spese personali, pari ad almeno il 30% del trattamento minimo pensionistico INPS.

All'art. 4 (Definizione del nucleo familiare) stabiliva quanto segue:

1. il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013;
2. per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013;
3. per le sole prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile;
4. per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma del D.P.C.M. 159/2013;
5. l'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie, di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare;
6. l'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.;
7. all'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art. 4, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 159/2013.

In riferimento alla normativa sopra citata i Comuni dell'Ambito, relativamente ai servizi residenziali e semiresidenziali socio-sanitari, definiscono le seguenti modalità attraverso le quali, prima dell'accesso al servizio, i Comuni stessi, in qualità di Enti erogatori dell'agevolazione, procedono all'istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata:

- i Comuni richiedono alle strutture l'elenco degli utenti presumibilmente di propria competenza, per i controlli relativi alla residenza ed all'ISEE preventivi all'arrivo della fattura;
- se gli utenti non hanno già provveduto, i Comuni richiedono agli stessi la consegna dell'ISEE;
- i Comuni effettuano i controlli suddetti e comunicano alle strutture se gli utenti sono o meno di propria pertinenza, l'ammontare dell'ISEE degli stessi, nonché la fascia di compartecipazione alla spesa come da art.6 D.G.R. 285/2016;
- in seguito a ciò i Comuni informano gli utenti dell'ammontare della contribuzione a loro carico.

I Comuni dell'Ambito, in qualità di Enti locali erogatori dell'agevolazione, accedono al sostegno finanziario del Fondo regionale per la spesa socio-sanitaria ex DGR n. 189 del 22 marzo 2016, da ripartire sulla base di criteri e modalità fissati con Deliberazione di Giunta Regionale.

Relativamente alle altre tipologie di strutture si fa riferimento a quanto stabilito negli articoli 29-39 del presente regolamento.

CAPO III **AIUTI ECONOMICI**

Art. 6 **Caratteristiche degli interventi**

L'Ambito n°16 può attivare un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, potrà concedere, a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale, le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

1. il "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona, comunque accertato, mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;
2. "l'ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone, comunque accertato, dovuta a cause straordinarie mediante la occasionale elargizione di somme di danaro;
3. l'attribuzione di "vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra, comunque accertato, mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene o servizio di cui disponga il Comune oppure terzi;
4. il contributo per la vita indipendente, che consiste nell'erogazione diretta dell'equivalente del costo di assistenza domiciliare in alternativa al servizio stesso. Tale contributo può essere erogato indipendentemente dal fondo con il quale viene garantito il servizio domiciliare.

Art. 7 **Destinatari**

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente **dell'Ambito n°16**.

Possono, altresì, beneficiare degli aiuti, di cui al punto 2) e 3) del medesimo articolo, coloro che si trovino di passaggio nei comuni appartenenti **all'Ambito n°16**; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art.3.

Art. 8 **Modalità di presentazione della domanda**

La domanda va presentata ai Servizi Sociali corredata dall'attestazione ISEE, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il Comune di residenza ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Art. 9 **Beni mobili registrati**

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso dei beni mobili registrati di cui all'art. 2683 del Codice Civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 10 **Istruttoria della domanda**

La domanda di aiuto economico è istruita dal Servizio Sociale Comunale.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono utilizzati tutti gli strumenti di controllo a disposizione dei servizi.

In casi eccezionali, sulla base di apposita relazione dell'Assistente Sociale, dalla quale si evinca la presenza di gravi condizioni di bisogno, è possibile erogare aiuti economici anche a richiedenti che superano il minimo vitale.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo delle competenti autorità.

L'Assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento, tenendo presente le disponibilità finanziarie dell'Ente.

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art .6.

Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

Art. 11

Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

Il Responsabile dei Servizi Sociali sulla base del progetto predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'erogazione dell'assistenza di carattere economico, stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore ad € 250,00 mensili e per non più di dodici mesi. In casi di particolare bisogno il sussidio potrà essere rinnovato per altri 12 mesi e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare. E' possibile valutare l'opportunità di sostituire il sussidio con un buono spesa o con il pagamento di bollette o spese similari di importo equivalente.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore ad € 600,00 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta. Anche in questo caso è possibile valutare l'opportunità di sostituire il sussidio con un buono spesa o con il pagamento di bollette o spese similari, di importo equivalente.

L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio; all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati in strutture convenzionate.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza, anche a mezzo di anticipazioni di cassa.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art. 12

Ricorsi Amministrativi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso entro dieci giorni dalla formale comunicazione di diniego.

CAPO IV

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 13

Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) a disabili per i quali sia stata accertata una grave minorazione tale da ridurre l'autonomia personale temporanea o permanente, ai sensi della legge n. 104/92, privilegiando i soggetti portatori di handicap che vivono da soli;
- b) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- c) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- d) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- e) a persone che versino in particolare stato di necessità.

La non autosufficienza deve essere comprovata dal parere della competente commissione sanitaria A.S.L.

Per l'ammissione al servizio è necessario che la percentuale di invalidità sia almeno dell'80% per l'anziano che vive solo ed almeno del 100% per l'anziano che convive con altro coniuge autosufficiente.

Il costo del servizio di assistenza domiciliare per persona non deve superare mensilmente € 560,00, salvo disponibilità di bilancio e fatti salvi quei casi eccezionalmente gravi, secondo la valutazione dell'Assistente Sociale e dell'Unità Valutativa Multidimensionale; tale valutazione dovrà tener conto della situazione economica del nucleo familiare, del livello di assistenza necessario e della tipologia del servizio da attivare. In quest'ultimo caso il numero di ore di servizio da erogare non dovrà comunque superare l'importo massimo di € 1.000,00 mensili.

Art. 14

Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana/disabile nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 15

Prestazioni

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- promozione della socializzazione;
- azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui la persona possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- cura della persona e dell'abitazione;
- preparazione pasti;
- prestazioni di lavanderia;
- disbrigo di commissioni senza uso di mezzi di trasporto (istruzione di pratiche, etc...);
- quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, il coordinatore del servizio e le richieste dell'assistito.

Art. 16

Ammissione al servizio

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.

L'attivazione procedurale del servizio avviene su richiesta dell'interessato.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata l'attestazione ISEE del nucleo familiare.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Art. 17

Criteri di ammissione

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie.

L'ordine di ammissione degli aventi diritto è determinato, in via prioritaria, dalle condizioni socio-economiche dell'assistito e dei parenti tenuti agli alimenti, dal grado di disabilità (Commissione Sanitaria o stato di salute provato) e dall'età avanzata.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- autonomia funzionale;
- risorse familiari;
- condizioni economiche dell'interessato;
- condizioni economiche dei soggetti obbligati.

Art. 18

Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficeranno del servizio di Assistenza Domiciliare saranno tenuti a partecipare, come segue, al costo del servizio:

SITUAZIONE ECONOMICA I.S.E.E.	CONTRIBUTO
Fino ad € 8.000,00= (minimo vitale)	GRATUITO
Da € 8.000,01 ad € 12.000,00	€ 4,00 ad ora
Da € 12.000,01 ad € 16.000,00	€ 6,00 ad ora
Da € 16.000,01 ad € 20.000,00	€ 8,00 ad ora
Da € 20.000,01 ad € 24.000,00	€ 10,00 ad ora

Da € 24.000,01 ad € 28.000,00	€ 12,00 ad ora
Da € 28.000,01 ad € 32.000,00	€ 14,00 ad ora
Da € 32.000,01 ad € 36.000,00	€ 16,00 ad ora
Oltre € 36.000,01	Intero costo del servizio

Resta confermato che la valutazione della condizione economica deve essere effettuata avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.

In caso di mancata corresponsione del contributo a carico dell'utente, si provvederà alla sospensione del servizio.

Art. 19 **Soggetti obbligati**

I soggetti obbligati, che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano alla spesa sostenuta dal Comune in favore dell'assistito nella misura in cui la partecipazione non comporti la riduzione del reddito del nucleo familiare al di sotto del "minimo vitale".

La contribuzione è limitata alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito ed il costo della prestazione assistenziale.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà ricorso ai parenti in linea collaterale.

Art. 20 **Ricorsi Amministrativi**

Qualora la richiesta di assistenza domiciliare non venisse accolta, ovvero sorgessero controversie sulla quota di contribuzione stabilita sia per l'interessato che, eventualmente, per i soggetti obbligati, è ammesso ricorso in carta semplice allo stesso organo che ha emesso l'atto di diniego.

Art. 21 **Assistenza domiciliare integrata**

L'Assistenza domiciliare integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate a domicilio di persone gravemente ammalate.

Quando l'Unità di Valutazione Multidimensionale ammetta al servizio il paziente, il Comune provvederà ad attivare il Servizio di Assistenza domiciliare socio-assistenziale di propria competenza, se necessario e previsto dal Progetto Assistenziale Individualizzato, previa determinazione della quota di contribuzione e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate in sede di bilancio.

CAPO V **SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE PRESSO GLI ISTITUTI RIABILITATIVI E/O SCOLASTICI**

Art.22 **Definizione**

Si tratta di un servizio di trasporto assistito, rivolto a persone riconosciute in situazione di handicap grave ai sensi dell'art.3, co.3, della Legge 05.02.1992 n.104, presso gli istituti scolastici e riabilitativi, nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale.

Art.23 **Finalità**

Si tratta di un servizio volto a favorire e garantire:

- l'integrazione sociale e scolastica;
- l'autonomia;
- momenti di sollievo e sostegno alla famiglia.

Art. 24 **Prestazioni**

Il servizio di trasporto prevede le seguenti prestazioni:

- trasporto del disabile da casa agli istituti scolastici e/o riabilitativi e ritorno;

- assistenza del disabile durante il trasporto.

Il Comune potrà erogare, solo in via eccezionale e per comprovata impossibilità di provvedere a mezzo pubblici servizi, il rimborso del trasporto scolastico ad personam per gli studenti delle scuole superiori. In tal caso i pagamenti avverranno esclusivamente previa certificazione delle effettive ore di presenza scolastica. Il rimborso deve essere calcolato sul totale dei chilometri percorsi per 1/5 del costo della benzina, più eventuali pedaggi autostradali (L.R. 26 aprile 2004, n. 15). Sarà garantita la priorità di accesso al servizio alle situazioni di gravità certificate ai sensi dell'art.3, co.3, della Legge 104/92.

Art. 25 **Ammissione al servizio**

L'ammissione al servizio di trasporto è disposta dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.

L'attivazione procedurale del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Art. 26 **Criteri di ammissione**

L'ammissione al servizio di trasporto è assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone riconosciute in situazione di handicap grave ai sensi dell'art.3, co.3, della Legge 05.02.1992 n.104.

Sarà garantita la priorità di accesso al servizio alle situazioni

- di gravità certificate ai sensi dell'art.3, co.3, della Legge 104/92;
- di disagio socio-economico dell'assistito e dei parenti tenuti agli alimenti.

Art. 27 **Partecipazione al costo del servizio**

Il trasporto sarà garantito gratuitamente verso gli istituti scolastici, mentre sarà richiesta idonea contribuzione per il trasporto presso gli istituti di riabilitazione. Il servizio di trasporto casa-scuola e viceversa sarà garantito dal Comune a tutti gli studenti in situazione di handicap grave in possesso di idonea certificazione ai sensi dell'art.3, co.3, della Legge 104/92, residenti sul proprio territorio, secondo quanto disposto dalla L.R. 26 aprile 2004, n. 15, art.88:

- gratuitamente per gli studenti che frequentano le scuole dell'obbligo;
- **utilizzando, per il trasporto degli alunni che frequentano l'istruzione secondaria superiore, i finanziamenti annuali dell'Amministrazione.**

I soggetti che beneficeranno del servizio di trasporto presso gli istituti riabilitativi saranno tenuti a partecipare, come segue, al costo del servizio:

SITUAZIONE ECONOMICA I.S.E.E.	CONTRIBUTO
Fino ad € 8.000,00= (minimo vitale)	GRATUITO
Da € 8.000,01 ad € 12.000,00	€ 45,00 mensili
Da € 12.000,01 ad € 16.000,00	€ 50,00 mensili
Da € 16.000,01 ad € 20.000,00	€ 55,00 mensili
Da € 20.000,01 ad € 24.000,00	€ 60,00 mensili
Da € 24.000,01 ad € 28.000,00	€ 65,00 mensili
Da € 28.000,01 ad € 32.000,00	€ 70,00 mensili
Da € 32.000,01 ad € 36.000,00	€ 75,00 mensili
Oltre € 36.000,01	Intero costo del servizio

Qualora il singolo Comune che gestisce in proprio il servizio individui un appaltatore che consenta di pagare il servizio a viaggio, il Comune potrà richiedere all'utente un contributo mensile in base all'uso del servizio erogato.

La valutazione della condizione economica deve essere effettuata avendo come riferimento l'attestazione ISEE del nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.

In caso di mancata corresponsione del contributo a carico dell'utente, si provvederà alla sospensione del servizio.

Art. 28
Ricorsi amministrativi

Qualora la richiesta di trasporto non venisse accolta, ovvero sorgessero controversie sulla quota di contribuzione stabilita sia per l'interessato che, eventualmente, per i soggetti obbligati, è ammesso ricorso in carta semplice allo stesso organo che ha emesso l'atto di diniego.

CAPO VI
INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI/DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 29
Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano/disabile in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani/disabili che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata già regolamentata con l'art. 21.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano/disabile, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

La scelta della struttura di ricovero verrà concordata dal Servizio Sociale del Comune con i familiari dell'utente.

Art. 30
Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente, o a rischio di non autosufficienza, o al disabile grave che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 31
Destinatari e criteri di accesso

Condizioni per poter richiedere l'integrazione della retta di ricovero sono:

1. l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune al momento del ricovero;
2. l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito, anche facendo ricorso all'intervento dei soggetti obbligati.

Gli oneri delle rette di ricovero di cittadini provenienti da altri comuni ospiti e/o residenti in strutture site nel territorio comunale vengono accollati ai rispettivi comuni di residenza al momento del ricovero, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 8.11.2000, n. 328.

Hanno titolo all'integrazione della retta di ricovero da parte del Comune le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- anziani e/o disabili, di norma in possesso di certificazione di non autosufficienza/gravità rilasciata dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica o da altro organo competente della AUSL, o persona sola senza riferimenti parentali;
- essere in disagiate condizioni economiche, tali da non consentire la copertura della retta anche con l'intervento dei soggetti obbligati.

Art. 32
Domanda ed istruttoria

Questo intervento è rivolto ad anziani che non riescono autonomamente a pagare la retta di ricovero in una struttura protetta. Pertanto il Comune esegue accertamenti sull'ammontare del reddito e del patrimonio dei richiedenti l'integrazione, nonché sulle condizioni psico-socio-fisiche al fine di valutare ed individuare il bisogno e le condizioni di gravità. La procedura attivata dal Comune è volta ad individuare:

- l'ammontare della quota di reddito che l'anziano deve mantenere per sé;
- l'ammontare massimo della quota di retta che l'anziano stesso può sopportare;
- l'ammontare della quota integrativa comunale;
- la presenza di eventuali soggetti obbligati.

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'utente, o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda al Comune, in carta semplice sull'apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, corredata dall'attestazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Ai sensi dell'art.6, comma 4, della Legge 328/2000 "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i soggetti obbligati.

Prima dell'ingresso in casa di riposo o altra struttura protetta, l'interessato farà domanda di integrazione della retta al Comune.

Gli uffici competenti svolgeranno le seguenti indagini ed accertamenti:

- verifica della situazione di bisogno dell'utente;
- censimento relativo all'ammontare delle rette di ricovero delle strutture presenti sul territorio;
- per i nuovi utenti:
 - o richiesta di integrazione di retta di ricovero, corredata da documentazione medica ed attestazione ISEE;
 - o eventuale visita domiciliare di accertamento;
 - o controllo della disponibilità di posti liberi nelle stesse strutture;
 - o comunicazione da parte del Comune delle strutture per le quali è prevista l'integrazione con richiesta di sceglierne una (sulla base della disponibilità di posti già accertata).

Nel caso in cui l'utente scelga il ricovero in una struttura con retta più costosa, rispetto a quella della struttura proposta dall'Ente, l'integrazione verrà garantita nella misura necessaria al pagamento della retta di quest'ultima. Ciò per evitare che il Comune sia costretto a sopportare passivamente gli aumenti di rette decisi unilateralmente dagli istituti, scelti poi altrettanto unilateralmente da utenti che non provvedono completamente al relativo pagamento. Lo stesso principio sarà utilizzato qualora le strutture aumentino l'ammontare delle rette in corso d'anno.

Sarà l'Assistente Sociale comunale ad indirizzare il richiedente alla Casa di Riposo/struttura meglio rispondente alle esigenze psico-fisiche manifestate.

Art. 33 **Retta a carico dell'utente**

Qualora, successivamente al ricovero, l'ospite divenisse titolare di redditi, rendite, patrimoni o contributi in denaro precedentemente non posseduti (sono considerati anche tutti gli arretrati relativi ai ratei dell'indennità di accompagnamento o della pensione di invalidità civile), l'onere assunto dal Comune dovrà considerarsi a titolo di anticipazione. La cifra relativa dovrà essere restituita al Comune a cura della struttura, dell'assistito o dei soggetti per lui garanti.

Come stabilito dall'art.5 della DGR 552/P del 25.08.2016 "Determinazione delle soglie":

"In tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, tutti gli utenti al di sotto del valore ISEE di € 8.000,00 sono esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ad eccezione del versamento della quota di indennità di accompagnamento ex Legge 11 febbraio 1980 n. 18 nel caso di prestazioni socio-sanitarie rese in strutture residenziali.
Gli utenti al di sopra del valore ISEE di € 36.000,00 (quota pari a circa il 600% del trattamento pensionistico minimo) partecipano interamente al costo del servizio o della prestazione.

Art. 34 **Recupero del credito**

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si sia reso necessario un intervento di aiuto, che possieda beni il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore ad € 5.164,57;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei soggetti obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 35 **Concorso dei soggetti obbligati**

I soggetti obbligati sono preliminarmente convocati allo scopo di favorire un loro coinvolgimento nel progetto

assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In particolare i soggetti obbligati partecipano alla copertura della retta di ricovero nella misura già stabilita all'art.19.

Qualora esista più di un soggetto obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 del codice civile, sempre nella misura suindicata.

Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei soggetti obbligati per legge si provvederà alla segnalazione del caso ai competenti Organi dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 36 **Ammissione a beneficio**

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'utente e dagli eventuali soggetti obbligati è stabilita dal Responsabile del Servizio in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso in carta semplice allo stesso organo che ha emesso l'atto di diniego.

Art. 37 **Rapporti con la Casa di Riposo/struttura protetta/RSA**

La casa di riposo (ovvero struttura protetta o RSA) concorda, entro il 30 novembre di ogni anno, la retta annuale di ricovero, distinguendo tra ospiti autosufficienti, non autosufficienti e parzialmente autosufficienti.

Una volta approvata la misura del contributo per ogni soggetto interessato, la data di decorrenza viene comunicata alla struttura da parte del Servizio Politiche Sociali comunale. L'erogazione dell'integrazione della retta di ricovero decorre dal mese in cui viene esaminata la domanda. Non è ammessa la retroattività del contributo.

CAPO VII **INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER MINORI IN ISTITUTO**

Art. 38 **Definizione**

Il Comune di residenza (o il Comune presso il quale viene trovato il minore se trattasi di minore non accompagnato) garantisce il pagamento delle spese (anche riferite ad eventuali terapie familiari genitoriali) per il ricovero del minore (anche eventualmente accompagnato dal genitore) in istituto, disposto dall'Autorità Giudiziaria oppure su relazione dell'Assistente Sociale.

Art. 39 **Partecipazione al costo del servizio**

I genitori (tutori o esercenti la patria potestà) o altri soggetti obbligati saranno tenuti ad integrare la retta pagata dal Comune nella misura che segue:

SITUAZIONE ECONOMICA I.S.E.E.	CONTRIBUTO
Fino ad € 8.000,00= (minimo vitale)	GRATUITO
Da € 8.000,01 ad € 12.000,00	5% della retta mensile per ogni mese di ricovero
Da € 12.000,01 ad € 16.000,00	10%
Da € 16.000,01 ad € 20.000,00	15%
Da € 20.000,01 ad € 24.000,00	20%
Da € 24.000,01 ad € 28.000,00	25%
Da € 28.000,01 ad € 32.000,00	30%
Da € 32.000,01 ad € 36.000,00	35%
Oltre € 36.000,01	Intero costo del servizio

CAPO VIII VACANZE E CURE TERMALI PER ANZIANI

Art. 40 Definizione

Si tratta di un servizio volto a favorire momenti di socializzazione e cura per gli anziani residenti. Il Comune può garantire i seguenti servizi/interventi:

- trasporto;
- assistenza;
- soggiorno.

Art.41 Destinatari

Ha diritto ad usufruire del servizio chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel territorio del comune organizzatore;
- autosufficienza psico-fisica certificata.

L'accesso è consentito prioritariamente alle persone che hanno compiuto i 60 anni.

Art.42 Partecipazione al costo del servizio

Il Comune può organizzare:

- il trasporto ed eventualmente l'assistenza;
- il soggiorno, l'assistenza ed il trasporto.

Criteri di contribuzione:

1. spese di soggiorno: saranno completamente a carico dell'utente;
2. spese di assistenza e trasporto: le forme di contribuzione saranno stabilite da ciascuna amministrazione autonomamente.

Se l'utente ha un reddito inferiore al minimo vitale, riceverà gratuitamente il servizio (assistenza, trasporto e soggiorno), qualora sussista la disponibilità delle risorse finanziarie dell'Ente; superata la soglia del minimo vitale valgono le regole di cui sopra (punti 1 e 2).

Qualora residuino posti disponibili e secondo le disponibilità di bilancio, saranno ammessi a partecipare anche coloro che non rientrano nei requisiti di cui sopra, pagando il servizio a costo intero.

Qualora le cure termali prevedano il soggiorno, le domande di partecipazione dovranno pervenire in tempo utile per consentire le prenotazioni alberghiere. Alla domanda di partecipazione dovrà anche essere allegata la ricevuta del versamento dell'acconto sul prezzo finale da pagare, pari al 20% rispetto al totale, somma che non verrà restituita in caso di disdetta, fatta eccezione per coloro che non potessero più partecipare per comprovati motivi di salute; la ricevuta del versamento del restante 80% dovrà essere consegnata all'ufficio competente entro 20 giorni dalla partenza.

Nel caso in cui le cure termali non prevedano il soggiorno, la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro 15 giorni dalla partenza; alla domanda di partecipazione dovrà essere anche allegata la ricevuta del versamento della contribuzione; somma che non verrà restituita in caso di disdetta, fatta eccezione per coloro che non potessero più partecipare per comprovati motivi di salute.

La valutazione della condizione economica deve essere effettuata avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.

CAPO IX COLONIE MARINE, MONTANE PER MINORI ED ALTRE ATTIVITA' RICREATIVE

Art. 43 Definizione

Si tratta di servizi volti ad offrire ai minori occasioni di svago, socializzazione e ricreazione all'interno del gruppo di pari. Il Comune garantisce il trasporto e l'assistenza dei minori, che sono coinvolti in giochi di gruppo con materiale strutturato ed attività ricreative.

Criteri di contribuzione:

1. spese di soggiorno (se previsto): saranno completamente a carico dell'utente;
2. spese di assistenza e trasporto: le forme di contribuzione saranno stabilite da ciascuna amministrazione autonomamente.

Se l'utente ha un reddito inferiore al minimo vitale, riceverà gratuitamente il servizio (assistenza, trasporto e soggiorno); superata la soglia del minimo vitale valgono le regole di cui sopra (punti 1 e 2).

Art.44

Destinatari

Possono usufruire del servizio i minori residenti nel territorio del comune organizzatore, anche se frequentano scuole non ubicate sul territorio. Possono partecipare anche minori residenti in altro comune e frequentanti le scuole ubicate nel territorio del comune organizzatore, pagando il servizio a prezzo intero e qualora residuino posti disponibili, secondo le disponibilità del comune.

Art.45

Partecipazione al costo del servizio

Sarà richiesta la presentazione dell'ISEE soltanto a chi desiderasse usufruire di agevolazioni rispetto alla quota da integrare.

Le fasce di reddito e le relative quote di contribuzione vengono di seguito indicate:

SITUAZIONE ECONOMICA I.S.E.E.	CONTRIBUTO
Fino ad € 8.000,00= (minimo vitale)	GRATUITO
Oltre € 8.000,01	Intero costo del servizio al netto dei contributi regionali o di enti terzi secondo i criteri fissati dall'art. 43

CAPO X

CENTRI SOCIALI DIURNI PER MINORI, ANZIANI

Art.46

Definizione

Si tratta di servizi volti ad offrire a minori ed anziani occasioni di svago, socializzazione e ricreazione all'interno del gruppo di pari. I Comuni gestiscono diversamente tali servizi.

Art.47

Destinatari

Possono usufruire del servizio i minori, gli anziani ed i disabili residenti nel territorio comunale.

Art.48

Partecipazione al costo del servizio

SITUAZIONE ECONOMICA I.S.E.E.	CONTRIBUTO
Fino ad € 8.000,00= (minimo vitale)	GRATUITO
Da € 8.000,01 ad € 36.000,00	Secondo le modalità sotto indicate
Oltre € 36.000,01	Intero costo del servizio

Centri diurni per anziani:

- centri autogestiti: quota fissa di iscrizione annuale pari ad € 5,00;
- altri centri per anziani con organizzazione di attività a carico dell'Ente: € 10,00 annui.

Centri diurni per minori:

- quota di iscrizione annua pari ad € 30,00 fino al 31.12.2011 e ad € 50,00 dal 01.01.2012, il 2° figliopaga la metà, per il 3° figlio e per altri successivi il servizio è gratuito; per i casi seguiti dal Tribunale per i Minorenni e/o dal Servizio Sociale il servizio è gratuito;
- oppure € 2,00 ad accesso con versamento mensile su conto corrente postale tramite bollettino da effettuarsi anticipatamente rispetto al mese di frequenza; per i casi seguiti dal Tribunale per i Minorenni e/o dal Servizio Sociale il servizio è gratuito. La contribuzione non è rapportata, quindi, agli accessi effettivi, bensì a quelli previsti: non verranno effettuati, pertanto, rimborsi per gli accessi non usufruiti.

CAPO XI

ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE

Art. 49

Destinatari

Il comune erogherà il servizio unicamente ai propri residenti (ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico n. 267/2000). Il servizio non sarà assicurato agli alunni che non risultano residenti nel comune nel quale è situata la scuola.

Relativamente alle scuole superiori l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione dovrà essere garantita dal Comune nel quale ha sede la scuola (L.R. 26 aprile 2004, n. 15, art. 88).

Il Comune dovrà garantire, nel rispetto dei propri equilibri di bilancio, la gestione tecnico-amministrativa del servizio di assistenza scolastica per gli studenti in situazione di handicap grave riconosciuto ai sensi della Legge 05.02.1992 n.104, art.3 co.3, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, utilizzando, per le scuole superiori di secondo grado, i finanziamenti annuali dell'Amministrazione Provinciale e Regionale (L.R. 26 aprile 2004, n. 15).

Art. 50 **Criteri di erogazione**

Fatte salve le disponibilità di bilancio, i Comuni erogheranno per ciascun utente un massimale di n.12 ore settimanali di assistenza, valutando per i casi di particolare gravità il massimale di n. 15 ore settimanali.

CAPO XII

Assistenza scolastica e diritto allo studio di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio) - Funzioni e i compiti di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32 (Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) in materia di non vedenti e non udenti;

Art. 51 **Riferimenti normativi**

La L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", entrata in vigore in data 29.10.2015, stabilisce all'art. 4 (Funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni), comma 1, lettere a) e b), e comma 2, quanto segue:

"1. Sono oggetto di trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato B:

a) le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio);

b) le funzioni e i compiti di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32 (Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) in materia di non vedenti e non udenti;

(...) 2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono esercitate e gestite dai Comuni nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000) garantendone la totale copertura finanziaria da parte della Regione.

Le attività che i Comuni dell'Ambito devono garantire, relativamente all'assistenza educativo-didattica ai non vedenti ed ai non udenti sono le seguenti:

1. coordinamento delle attività e monitoraggio dei bisogni degli utenti e delle famiglie (compresa l'istruttoria per l'attivazione del servizio, l'organizzazione dei calendari ecc.);

2. assistenza scolastica domiciliare, distinta in:

a. assistenza scolastica domiciliare diretta

b. assistenza scolastica domiciliare indiretta;

3. fornitura di testi scolastici, sussidi mimografo-visivi, materiale didattico a rilievo e materiale tecnico speciale per i minorati della vista;

4. consulenza del Tiflogo per i minorati della vista e consulenza dell'Interprete per i minorati dell'udito;

5. aggiornamento e formazione degli operatori;

6. educazione fisica, musicale, artistica, sportiva, ricreativa, culturale dei ciechi, dei sordi e dei sordi pre-linguali, diretta al loro recupero ed alla loro integrazione sociale;

7. modulazione e monitoraggio dei progetti.

I Comuni dell'Ambito, inoltre, assicurano il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione agli alunni in situazione di disabilità grave frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ubicati nel territorio dell'Ambito stesso.

**CAPO XIII
DISPOSIZIONI DIVERSE**

**Art. 52
Utilizzo dei dati personali**

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, in considerazione che dette attività sono state individuate tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, per le quali è autorizzato il trattamento dei "dati sensibili" da parte dei soggetti pubblici.

La comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati, quando ciò sia indispensabile per assicurare una prestazione sociale, avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

**Art. 53
Decorrenza**

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti gli interventi/servizi assistenziali ivi descritti, con decorrenza immediata rispetto alla data della sua esecutività.

**CAPO XIV
NORME FINALI**

**Art. 54
Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente per le relative materie ivi trattate.

AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE N.16 - METROPOLITANO

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

INDICE

CAPO I - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	1
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	1
Art. 2 - Interventi e prestazioni	1
CAPO II - MINIMO VITALE	2
Art. 3 - Definizione	2
Art. 4 - Soggetti obbligati	5
Art. 5 - Compartecipazione al costo dei servizi – criteri generali e controlli	5
Art. 5 bis - Revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE	6
Art. 5 ter - Recepimento Decreti direttoriali del MLPS, Sentenze del Consiglio di Stato, Decreto-Legge n.42 del 29.03.2016; D.G.R. 285 del 03.05.2016	13
CAPO III - <u>AIUTI ECONOMICI</u>	16
Art. 6 - Caratteristiche degli interventi	16
Art. 7 - Destinatari	16
Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda	16
Art. 9 - Beni mobili registrati	16
Art. 10 - Istruttoria della domanda	16
Art. 11 - Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti	17
Art. 12 - Ricorsi Amministrativi	17
CAPO IV - <u>ASSISTENZA DOMICILIARE</u>	17
Art. 13 - Definizione	17
Art. 14 - Finalità	18
Art. 15 - Prestazioni	18
Art. 16 - Ammissione al servizio	18
Art. 17 - Criteri di ammissione	18
Art. 18 - Partecipazione al costo del servizio	18
Art. 19 - Soggetti obbligati	19
Art. 20 - Ricorsi Amministrativi	19
Art. 21 - Assistenza domiciliare integrata	19
CAPO V - SERVIZIO TRASPORTO PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE PRESSO GLI ISTITUTI RIABILITATIVI E/O SCOLASTICI	19
Art.22 - Definizione	19
Art.23 - Finalità	19
Art. 24 - Prestazioni	19
Art. 25 - Ammissione al servizio	20
Art. 26 - Criteri di ammissione	20
Art. 27 - Partecipazione al costo del servizio	20
Art. 28 - Ricorsi amministrativi	21
CAPO VI - INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI/DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE	21
Art. 29 - Definizione	21
Art. 30 - Finalità	21
Art. 31 - Destinatari e criteri di accesso	21
Art. 32 - Domanda ed istruttoria	21
Art. 33 - Retta a carico dell'utente	22
Art. 34 - Recupero del credito	22
Art. 35 - Concorso dei soggetti obbligati	22
Art. 36 - Ammissione a beneficio	23
Art. 37 - Rapporti con la Casa di Riposo/struttura protetta/RSA	23

CAPO VII - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER MINORI IN ISTITUTO	23
Art. 38 - Definizione	23
Art. 39 - Partecipazione al costo del servizio	23
CAPO VIII - VACANZE E CURE TERMALI PER ANZIANI	24
Art. 40 - Definizione	24
Art.41 - Destinatari	24
Art.42 - Partecipazione al costo del servizio	24
CAPO IX - COLONIE MARINE, MONTANE PER MINORI ED ALTRE ATTIVITA' RICREATIVE	24
Art. 43 - Definizione	24
Art.44 - Destinatari	25
Art.45 - Partecipazione al costo del servizio	25
CAPO X - CENTRI SOCIALI DIURNI PER MINORI, ANZIANI	25
Art.46 - Definizione	25
Art.47 - Destinatari	25
Art.48 - Partecipazione al costo del servizio	25
CAPO XI - ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE	25
Art. 49 - Destinatari	25
Art. 50 - Criteri di erogazione	26
CAPO XII – L.R. N. 78/78 – L.R. N. 32/97	26
Art. 51 - Riferimenti normativi	26
CAPO XIII - DISPOSIZIONI DIVERSE	27
Art. 52 - Utilizzo dei dati personali	27
Art. 53 - Decorrenza	27
CAPO XIV - NORME FINALI	27
Art. 54 - Rinvio	27